

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica

Via Gallicciolli, 4 – 24121 BERGAMO

☎ 035/385.111 **Fax** 035/385.245

email: protocollo@pec.ats-bg.it

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI APPLICATIVI GESTIONALI COVID-19
E SERVIZI CONNESSI
PER L'ATS DI BERGAMO**

INDICE

Art. n. 1: Oggetto della fornitura	pag. 3
Art. n. 2: Durata del contratto	pag. 4
Art. n. 3: Condizioni di espletamento del servizio	pag. 5
Art. n. 4: Prezzi	pag. 5
Art. n. 5: Controllo sul servizio	pag. 6
Art. n. 6: Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 6
Art. n. 7: Obblighi specifici e responsabilità del fornitore	pag. 8
Art. n. 8: Penalità	pag. 11
Art. n. 9: Risoluzione del contratto	pag. 12
Art. n. 10: Recesso unilaterale	pag. 13
Art. n. 11: Cauzione definitiva	pag. 13
Art. n. 12: Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti della ditta	pag. 14
Art. n. 13: Vicende soggettive della ditta	pag. 14
Art. n. 14: Subappalto	pag. 15
Art. n. 15: Cessione del credito	pag. 15
Art. n. 16: Esecuzione del contratto	pag. 15
Art. n. 17: Efficacia del contratto	pag. 15
Art. n. 18: Stipulazione del contratto	pag. 15
Art. n. 19: Qualificazione del contratto	pag. 16
Art. n. 20: Sospensione	pag. 16
Art. n. 21: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi	pag. 16
Art. n. 22: Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione	pag. 16
Art. n. 23: Clausole di legalità / integrità	pag. 17
Art. n. 24: Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza	pag. 17
Art. n. 25: Controversie – Foro competente	pag. 19
Art. n. 26: Norme finali di rinvio	pag. 19

Art. n. 1 - Oggetto del servizio

L'ATS di Bergamo, per la gestione dell'emergenza COVID-19, necessita di quanto segue:

Modulo A

Sistema Gestionale C19-FREE

Sistema software denominato C19-FREE, composto da una componente Server operante su un motore SQL Microsoft SQL Server (MSSQL) quale base dati normalizzata e strutturata atta a contenere la totalità dei flussi dati e da un componente Client, per il data-entry e la consultazione dei dati, distribuito sulle singole postazioni atto a gestire ed elaborare quanto segue:

- 1) tutti i soggetti, qualificati come assistiti ATS-Bergamo (persone aventi un MMG operante in Bergamo o provincia) che sono risultati positivi almeno una volta al virus Covid-19.
- 2) il "Flusso dati Positivi" fornito a cadenza giornaliera all'ATS- Bergamo dalla Regione Lombardia comprendente i dati di tutti i soggetti risultati positivi al tampone, da inizio Pandemia Covid-19, che viene normalizzato e salvato in data-base C19-FREE secondo le regole e le logiche definite dalle indicazioni regionali e dell'ufficio competente ATS a gestire questa tipologia di informazioni.
- 3) il "Flusso Esiti Laboratori" fornito a cadenza giornaliera all'ATS- Bergamo dalla Regione Lombardia comprendente i dati di tutti gli esiti di laboratorio, forniti da tutti i laboratori lombardi, che vengono salvati in una logica "Assistito-Episodio-Esito" nel database C19-FREE determinando automaticamente con uno specifico algoritmo formulato secondo le regole definite da ATS-Bergamo lo stato di guarigione dal Covid-19 di ogni singolo assistito.
- 4) il cambio stato, associato ad ogni soggetto gestito dal sistema C19-FREE, inerente la situazione attuale dell'assistito (tra cui gli stati di ricoverato, trasferito ad altra struttura, dimesso e deceduto) aggiornato quotidianamente attraversando flussi dati provenienti da varie fonti interne ed esterne all'ATS-Bergamo.
- 5) gestione dei principali dati inerenti l'inchiesta epidemiologica effettuata per ogni singolo nuovo Caso-Indice evidenziato dal sistema tramite file apposito elaborato quotidianamente.
- 6) gestione dei principali dati riferiti ai Contatti-Stretti del Caso-Indice rilevati attraverso le inchieste attive svolte telefonicamente.
- 7) elaborazione ed esportazione quotidiana dei flussi dati normalizzati atti a evadere le esigenze informative richieste dalla Regione Lombardia e degli enti locali provinciali, quali Comuni e Prefettura come definiti in fase di realizzazione del sistema.

Servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria semestrale del Sistema Gestionale C19-FREE con interventi da remoto.

Modulo B

Estensione evolutiva Sistema Gestionale C19-FREE

La presente estensione evolutiva del sistema C19-FREE dovrà implementare le seguenti funzionalità:

- 1) tracciatura di tutti i Contatti-Stretti del Caso-Indice, segnalati sia dal curante emersi durante l'inchiesta epidemiologica effettuata dall'ATS.
- 2) gestione della messa in stato di Isolamento-Fiduciario, in attesa dell'esito del tampone, sia del Caso -Indice, segnalato dal curante, che dei relativi Contatti-Stretti.
- 3) elaborazione dei due flussi dati, forniti da ATS-Bergamo, contenenti le informazioni presenti nel sistema Mainf inerenti sia il caso indice (file casi indice segnalazioni MMG) che i contatti (file contatti da segnalazione MMG). In entrambi i flussi sarà presente il campo Codice-Fiscale il quale verrà considerato l'unico valore valevole per l'individuazione univoca del soggetto a cui associare i dati anagrafici e sanitari utili alla segnalazione.
- 4) elaborazione di tutti i dati derivanti dal "Flusso Esiti Laboratori", fornito da ATS-Bergamo, finalizzata alla verifica dell'effettuazione dei tamponi oltre che all'acquisizione degli esiti dei medesimi in caso di esecuzione.
- 5) realizzazione di un sistema di Alert atto a segnalare la non effettuazione del tampone a distanza di una settimana dall'avvenuta segnalazione da parte del MMG.

- 6) tracciatura ed identificazione degli esiti tamponi sia del Caso-Indice che dei Contatti-Stretti per gestire percorsi differenziati in base al risultato dei test. Nel caso di positività rientreranno nell'attuale "Circuito-dei-Positivi" del sistema C19-FREE, tenendone comunque separata l'origine rispetto agli altri positivi in esso presenti e mantenendo tutti i dati della segnalazione fatta all'origine dall'MMG.
- 7) realizzazione di un algoritmo che permetta, rispetto ai dati provenienti dal "Flusso Esiti Laboratori", di evidenziare i soggetti che dovranno essere tamponati al fine di uscire dalla quarantena secondo le regole che verranno definite da ATS-Bergamo, oltre che i soggetti non ancora tamponati ad una settimana dall'uscita dell'Isolamento-Fiduciario. Nel caso di negatività il dato verrà tracciato sia per il caso indice che per i relativi contatti.
- 8) realizzazione della reportistica, da definire con il committente, utile a gestire il monitoraggio e la generazione di dati verso altri enti quali, nello specifico, la Prefettura.

Servizio di manutenzione e assistenza ordinaria semestrale con interventi da remoto dell'estensione evolutiva del Sistema Gestionale C19-FREE.

Modulo C

Pacchetto Ore

Pacchetto ore a scalare destinato sia all'attività di progettazione e sviluppo di nuove funzionalità del sistema denominato "Software di Screening Covid-19" che all'attività di alimentazione della base dati del medesimo mediante flussi dati forniti da ATS-Bergamo.

Le attività potranno variare di volta, in vista rispetto alle esigenze ed all'evoluzione del contesto della Pandemia di Covid-19.

La disponibilità nello svolgimento delle attività è resa sia nei giorni feriali che in quelli festivi, nelle fasce oraria diurne, al fine di dare continuità ai servizi da erogare.

Pacchetto 450 ore da utilizzarsi per sviluppo evolutivo e/o attività di alimentazione base-dati

Contesto tecnologico di riferimento.

Il contesto tecnologico di riferimento dell'ATS di Bergamo può essere sintetizzato come segue:

OS lato client: XP SP3 ovvero Seven SP1.

Browser: IE8 ovvero Firefox Mozilla 38 ESR

Java: 1.7_80 (HIGH)

Acrobat Reader: 9.5.5 ovvero 11.0.12

Firma elettronica: Digital Sign

Pacchetto di produttività personale: LibreOffice 5

OS lato server: Linux CentOS

DB lato server: MYSQL ovvero Microsoft SQL Server ovvero Oracle RDBMS

Application server: NGINX ovvero Apache Tomcat.

Il sistema dovrà attingere alle banche dati ATS.

L'ATS è un Ente orientato all'Open Source.

Tutte le licenze di prodotti non Open Source necessari al corretto funzionamento di quanto offerto sono a carico del Fornitore, sia per l'acquisto sia per la manutenzione durante tutto il periodo del contratto.

L'importo a base d'asta non superabile, pena l'esclusione, è definito nell'art. 2 del disciplinare di gara.

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) sono pari a Euro 0,00 (zero).

Art. n. 2 – Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 6 mesi. La decorrenza sarà indicata nel contratto.

L'IVA resterà a carico dell'ATS e l'aggiudicatario dovrà addebitarla in fattura, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 633 del 26.10.1972 e disposizioni normative successive.

Art. n. 3 – Condizioni di espletamento del servizio

I tempi di attivazione dei moduli sono previsti in sei mesi; quelli di evasione delle singole richieste in 2 giorni lavorativi dalle richieste stesse.

Punto 1. Help-desk

Il Fornitore dovrà fornire un help-desk a cui l'ATS dovrà riferirsi per tutte le chiamate operative.

Un help-desk significa:

- almeno un indirizzo di posta elettronica
- almeno un numero di telefono fisso
- almeno un numero di cellulare
- almeno un indirizzo PEC

con l'indicazione degli orari di fruizione del servizio.

La copertura oraria, nell'ambito della stessa giornata lavorativa, non può essere inferiore alle 8 (otto) ore complessive, da effettuarsi all'interno dell'intervallo dalle 08:00 alle 18:00.

Punto 2. Tavoli di confronto

Il Fornitore è tenuto a presenziare ad un incontro, a cadenza bimestrale, presso la sede della ATS, di mezza giornata, finalizzato alla verifica dell'avanzamento di tutte le attività in essere (esito delle attività di manutenzione ordinaria, correttiva, preventiva, tecnologica, normativa ed evolutiva, se presente).

Tale attività dovrà essere concordata con l'ATS, al fine di garantire la presenza di entrambe le parti. L'ATS si occuperà di tenere la documentazione prodotta durante questi incontri.

Punto 3. Livello di ingegnerizzazione

Durante la durata contrattuale, ATS e Fornitore si incontrano per analizzare lo stato di ingegnerizzazione della infrastruttura tecnologica, dedicata al Fornitore, che ospita l'oggetto del servizio.

A seguito di tale analisi, se ritenuto opportuno, si concordano tra le parti (e si eseguono) uno o più interventi finalizzati a perfezionare la situazione.

Tale attività, sia in termini di contenuti, che di tempi, dovrà essere concordata tra le parti.

Punto 4. Ampliamenti

La soluzione offerta deve necessariamente consentire eventuali ampliamenti per garantire tutte le integrazioni funzionali che dovessero ritenersi necessarie.

Punto 5. Esclusioni

In generale, comunque, si intende escluso dalla presente fornitura solo l'HW necessario, sia lato client che lato server e i sistemi operativi (SW), sia lato client che lato server.

Art. n. 4 – Prezzi

I corrispettivi convenuti, risultanti dall'aggiudicazione, si intendono offerti dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.

Gli stessi saranno pure comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

I corrispettivi saranno fissi ed invariabili.

Art. n. 5 – Controllo sul servizio

L'ATS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave inadempimento, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto nell'apposito articolo.

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto, lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore solleva il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e, in genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.

In ogni momento, l'Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.

Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore, dovrà mantenere in servizio un contegno corretto, irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.

L'Appaltatore è obbligato all'allontanamento e alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, non mantenga un comportamento corretto e irreprensibile, non osservi le prescrizioni del presente capitolato.

Tutto il personale dipendente a diverso titolo dell'Appaltatore dovrà vestire nel rispetto dei requisiti di carattere igienico-sanitario e di decoro, quando si reca presso l'ATS.

A tutto il personale dipendente a diverso titolo dell'appaltatore, inoltre, è fatto obbligo di recare una tessera di riconoscimento apposta in modo visibile, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, qualora si rechi presso l'ATS.

L'Appaltatore è obbligato a dotare tutto il proprio personale di tutti i D.P.I. e di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, nonché assicurare la richiesta protezione all'operatore.

Il Committente non risponderà dei danni subiti dall'Appaltatore e dal personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, o da questi arrecati a terzi o cose, anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato sarà da ritenersi inadempienza contrattuale ed oggetto di sanzione secondo quanto disposto dall'apposito articolo, ed il Committente si riserva la possibilità di poter richiedere l'allontanamento del professionista laddove risulti inadempiente a quanto indicato nel presente capitolato.

Il giudizio delle persone incaricate dall'Amministrazione, sulla qualità ed accettabilità dei servizi richiesti, sarà inappellabile.

Qualora la ditta aggiudicataria non fosse in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'ATS provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 6 – Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

L'intera fornitura è regolamentata dal presente capitolato e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di aggiudicazione della fornitura, sottoscrizione del contratto e l'emissione di ordinativi.

Le fatture dovranno essere inviate all'ATS unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli

elementi specifici dell'ATS di Bergamo, che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: ATS di Bergamo

Codice iPA: atsb

Codice Univoco Ufficio: 7ZRYRC

Nome dell'Ufficio: Settore Fornitori

Cod. Fiscale del Servizio di F.E.: 04114400163

Partita IVA: 04114400163

Ai sensi dell'art. 25 del D.L.n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
 2. Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
- Inoltre, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili in fattura per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali come segue:
- Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
 - Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura);
 - Totale documento;
 - Codice fiscale del cedente;
 - In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere intestate come di seguito specificato:

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo

Area Risorse Economiche

Via F. Galliccioli, 4 - 24121 Bergamo

L'aggiudicatario presenterà la relativa fattura al competente ufficio dell'ATS, che ne effettuerà la prescritta liquidazione previa verifica che la fornitura/servizio sia conforme al buono d'ordine regolarmente sottoscritto dall'incaricato dell'ATS.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità eseguite secondo le modalità di cui al presente capitolato e in conformità agli ordinativi formulati.

All'esito positivo della verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, viene rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il pagamento verrà effettuato entro un termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, la ditta offerente si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- a) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;

b) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche in via esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m. e i..

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 e dal 1° gennaio 2021, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini rispettivamente di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono/saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Art. n. 7 - Obblighi specifici e responsabilità del fornitore

La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente "ditta") è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'Agenzia sia di terzi.

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:

- effettuare la fornitura e il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga espressamente a mantenere e tenere indenne l'ATS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..

Il fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'ATS; a tal fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La ditta aggiudicataria, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente capitolato, solleva espressamente l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività o in dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempiente relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Punto 1. Responsabile tecnico

Il Fornitore dovrà indicare:

- il nome e cognome
- l'indirizzo di posta elettronica PEO

- l'indirizzo di posta elettronica PEC
- il numero di telefono fisso
- il numero di telefono cellulare

del responsabile tecnico del Fornitore.

Punto 2. Responsabile commerciale

Il Fornitore dovrà indicare:

- il nome e cognome
 - l'indirizzo di posta elettronica PEO
 - l'indirizzo di posta elettronica PEC
 - il numero di telefono fisso
 - il numero di telefono cellulare
- del responsabile commerciale del Fornitore.

Punto 3. Riferimenti normativi

Il Fornitore è tenuto a citare, per ciascuna applicazioni (o modulo di applicazione) oggetto della fornitura, i riferimenti normativi delle DGR e/o D.lgs. e/o DPCM di riferimento.

Nel caso in cui una normativa sia stata implementata nel corso dell'anno, il Fornitore deve riportare anche la data di implementazione (della singola normativa).

Punto 4. Documentazione dell'oggetto della fornitura

Il Fornitore è tenuto ad allegare, pena esclusione, quanto meno i seguenti documenti:

- manuale utente (in formato PDF)
- manuale di installazione lato client (in formato PDF)
- manuale di installazione lato server (in formato PDF)
- manuale dell'amministratore (in formato PDF)
- FAQ (in formato PDF)

Punto 5. Service Level Agreement (SLA)

Attività	SLA	Descrizione
Presa in carico dell'anomalia SW	4h	Presa in carico dell'anomalia al momento della segnalazione da parte dell'amministratore di sistema
Risoluzione temporanea dell'anomalia SW (recovery / work-around / patch)	1gg	Ripristino temporaneo del corretto funzionamento del SW
Assistenza On-Site	2gg	Intervento on site del personale tecnico entro 2gg dalla segnalazione
Risoluzione definitiva dell'anomalia SW (bug fixing)	10gg	Ripristino definitivo del corretto funzionamento del SW

Punto 6 Formazione

Il Fornitore è tenuto all'installazione (della soluzione offerta) su almeno due (2) client (PC) presso l'ATS di Bergamo, in presenza e in contraddittorio sia con il personale del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la richiesta (committente interno), sia con il personale del SIA dell'ATS stessa, fino all'eliminazione di tutti i vizi e difetti che si dovessero riscontrare.

In questo senso viene erogata, dal Fornitore, la formazione minima del personale, sia di quello del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la richiesta (committente), sia di quello del SIA dell'ATS.

Punto 7 SISS

Gli applicativi integrati SISS devono essere mantenuti aggiornati, secondo le specifiche tecniche fornite e costantemente aggiornate da A.R.I.A..

I tempi di rilascio di questi aggiornamenti sono quelli dettati dal cosiddetto Piano Annuale SISS.

Punto 8 TCO. Total cost of ownership

Il Fornitore è tenuto a specificare tutto ciò che dovrà essere installato lato client e lato server per il corretto funzionamento della soluzione applicativa, indicando per ciascun punto chi installa il requisito e se il requisito è a titolo oneroso per l'ATS di Bergamo (ossia deve essere acquisita una licenza con relativo esborso di denaro).

Tali risposte devono essere fornite in due sotto-sezioni chiamate:

- requisiti minimi lato client
- requisiti minimi lato server

In tali sezioni dovranno essere riportate quindi le specifiche, a titolo d'esempio, per:

- sistema operativo lato server
- database relazione lato server
- application server lato server
- ambiente di sviluppo applicativo lato server
- office (strumenti di produttività) lato server
- moduli sicurezza/crittografia lato server
- sistema operativo lato client
- database relazione lato client
- browser lato client
- ambiente di sviluppo applicativo lato client
- office (strumenti di produttività) lato client
- moduli sicurezza/crittografia lato client

Punto 9 Manutenzione

Punto 9.1. Ordinaria, correttiva e preventiva

La manutenzione ordinaria e correttiva riguarda:

- la correzione di tutti gli errori, difetti, bachi dell'applicativo
- l'evasione di tutte le richieste ordinarie inoltrate all'HelpDesk del Fornitore.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e correttiva, il Fornitore si impegna a risolvere i problemi aperti nell'ambito degli SLA di cui sopra.

La manutenzione preventiva si traduce nel rilascio di nuove releases di quanto oggetto della fornitura (applicazioni), che fissino situazioni di malfunzionamento o potenziali situazioni di malfunzionamento non ancora segnalate dalla ATS, ma emerse in altre installazioni similari.

L'attività di rilascio avverrà da remoto senza oneri aggiuntivi per l'ATS.

Punto 9.2. Normativa

Il Fornitore è tenuto ad adeguare l'oggetto della fornitura per rispettare le nuove disposizioni di legge, a carattere europeo, nazionale, regionale e/o locale.

Il Fornitore dovrà rilasciare tali modifiche con una tempistica che permetta all'ATS il corretto assolvimento del suo mandato, come per esempio l'evasione del debito informativo nei confronti di Regione Lombardia.

L'attività di rilascio avverrà da remoto senza oneri aggiuntivi per l'ATS.

Punto 9.3. Tecnologica

Il Fornitore si impegna ad adeguare, nei tempi e nei modi concordati con l'ATS, quanto fornito alle variazioni del contesto tecnologico (sia lato client che lato server) che dovessero intervenire nel corso della vigenza del contratto.

Il Fornitore, da questo punto di vista, si impegna sempre a fornire due alternative al Cliente. L'ATS, valutate le proposte, deciderà per una delle due soluzioni.

L'attività di rilascio avverrà da remoto senza oneri aggiuntivi per l'ATS.

Punto 9.4. Evolutiva

L'ATS formalizza una bozza scritta delle richieste (di manutenzione evolutiva).

Il Fornitore legge e corregge la bozza.

Il Fornitore comunica una ipotesi di costo economico e una ipotesi di tempi di delivery.

L'ATS formalizza una procedura.

Il Fornitore è autorizzato all'inizio dei lavori solo nel momento in cui l'amministrazione dell'ATS è in grado di fornire una prima formalizzazione della procedura stessa.

Il Fornitore evade le attività richieste nella procedura, nei vincoli dei tempi concordati e nel rispetto della qualità attesa.

L'attività di rilascio verrà effettuata, dal Fornitore, con proprio personale, presso la sede dell'ATS, concordando tra le parti (ATS e Fornitore) le modalità operative.

Nel caso in cui l'evoluzione nasca dal Fornitore, essa deve essere intesa come il rilascio di nuove releases di quanto in oggetto della fornitura (applicazioni) al fine di introdurre aggiornamenti di natura funzionale e/o migliorie, ritenute insindacabilmente dal Fornitore come facenti parte del perimetro della fornitura stessa.

L'attività di rilascio, in tal caso, avverrà da remoto.

Art. n. 8 – Penalità

Per l'erogazione delle penali si applicherà la seguente procedura:

- l'ATS invia tempestivamente, e comunque, di norma, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, a mezzo PEC, segnalazione per le inadempienze verificate alla Ditta appaltatrice;
- la Ditta dovrà trasmettere all'ATS contestante, le proprie deduzioni, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione;
- in caso di mancata risposta, o di risposta oltre il suddetto termine di 10 giorni o qualora, a giudizio dell'ATS, le controdeduzioni formulate non siano ritenute giustificate o accoglibili, saranno applicate all'appaltatore le penali indicate nel presente articolo.

L'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire l'ATS del danno causato da ogni inadempienza.

La Stazione appaltante, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- in caso di ritardo nel gestire, intervenire e/o risolvere le anomalie che si dovessero verificare, secondo quanto indicato nella tabella di cui sopra denominata "Service Level Agreement", verrà applicata una penale pari allo 0,2% dell'importo del canone di manutenzione semestrale.
- in caso di ritardo nell'attività di installazione e/o configurazione del sistema verrà comminata una penale fino a € 400,00.

L'inosservanza degli ulteriori obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni comporta l'applicazione di una penale fino a € 500,00.

In caso di requisiti dei prodotti differenti da quelli previsti nel presente capitolato, verrà applicata una penale fino a € 1.000,00, con contestuale immediata sostituzione e/o riallineamento alle specifiche richieste.

L'ATS, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ATS di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. n. 9 – Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni così si riassumono:

- non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui la ditta non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione della fornitura);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione della fornitura, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di 3 penalità nel semestre anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la ditta medesima ovvero qualora la ditta non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento dell'ATS, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ATS e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- subappalto della fornitura non autorizzato dall'ATS;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sospensione o interruzione della fornitura da parte della ditta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'ATS);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e di ordine elettronico.

Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, anche su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti alla ditta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite

e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta abbia risposto, l'ATS, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare alla ditta, in forma scritta, l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Art. n. 10 – Recesso unilaterale

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, l'ATS ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta con lettera raccomandata A/R. o mail PEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la ditta è obbligata a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b. mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;
- c. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulla fornitura oggetto del presente capitolato;
- d. attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convezione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti avente ad oggetto la fornitura prevista nel presente capitolato;
- e. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- f. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ATS medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione della fornitura e al pagamento delle forniture effettuate.

In caso di recesso dell'ATS, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Non è consentito il recesso da parte della ditta.

Art. n. 11 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la ditta deve costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale, qualora quest'ultimo superi il valore di € 20.000,00, o

altra percentuale in base allo sconto praticato. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, la cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50%.

Se la ditta è in possesso delle altre registrazioni e certificazioni previste dall' art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione definitiva potrà essere ridotta nelle percentuali indicate.

La fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. n. 12 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti della ditta

L'ATS potrà nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dal citato art. 101. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte della ditta di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'A.T.S., e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente all'Agenzia.

In caso di mancata e tempestiva sostituzione, l'A.T.S. avrà facoltà di acquistare i prodotti da altro fornitore e l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta aggiudicataria, fatta salva la facoltà dell'A.T.S. di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, tali da legittimare la svalutazione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta all'aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, la ditta, prima dell'inizio dell'erogazione della fornitura, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale della ditta stessa da comunicare all'ATS, fornendo i relativi recapiti. Queste si rivolgeranno direttamente a tali soggetti della ditta per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento della fornitura.

Art. n. 13 – Vicende soggettive della ditta

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma non risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

In caso di morte del titolare della ditta, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione dell'ATS. Se l'ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a propria cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. n. 14 – Subappalto

La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi la fornitura oggetto del presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Ai sensi del citato articolo, è consentito il subappalto purché i concorrenti in sede di offerta indichino i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in misura comunque non superiore al 40%.

Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, la ditta dovrà provvedere al deposito, presso l'ATS, del contratto di subappalto e dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del CC., mentre il subappaltatore, entro il medesimo termine, in relazione alla prestazione subappaltata, dovrà produrre gli stessi certificati previsti per l'assegnazione dell'appalto, fatta eccezione per la cauzione e l'esibizione del fatturato.

Infine, in caso di subappalto, la ditta dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa ditta al subappaltante o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'accertamento, anche durante la vigenza del contratto, di informazioni positive antimafia riguardanti il subappaltatore, determina la revoca dell'autorizzazione del subappalto.

Art. n. 15 – Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità all'ATS, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' ATS debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili all' ATS qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'ATS, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte della ditta di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'ATS cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra l'ATS e la ditta, la quale dovrà conseguentemente comunicare all' ATS gli estremi del conto corrente dedicato.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti della ditta mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui sopra.

Art. n. 16 – Esecuzione del contratto

Luogo di esecuzione del contratto è la città dove ha sede l'ATS (Bergamo) e la ditta dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che l'ATS le dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

Art. n. 17 – Efficacia del contratto

L'aggiudicazione relativa alla presente fornitura, secondo le vigenti disposizioni legislative, sarà subito impegnativa per la ditta, mentre per l'ATS lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge.

Art. n. 18 – Stipulazione del contratto

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

L'ATS procederà a stipulare il proprio contratto con la ditta in modalità elettronica, una volta verificata l'assenza di impedimenti.

Fanno carico alla ditta le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico della ditta sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA il cui onere viene corrisposto dall'ATS.

Tutti gli oneri a carico della ditta dovranno essere versati entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'ATS.

La stipula del contratto deve avvenire in forma elettronica con apposizione della marca da bollo in modalità virtuale da parte della ditta, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

Art. n. 19 – Qualificazione del contratto

A tutti gli effetti la fornitura oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblica fornitura.

Art. n. 20 – Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscono che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto o il R.U.P. possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario.

Le disposizioni regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. n. 21 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi

La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene (art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 5 marzo 2008, n. 3) dotando quindi il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura eseguita, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

La mancata osservanza di tali norme comporta la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di richiedere ed ottenere il risarcimento per i danni patiti.

L'ATS darà indicazioni alla ditta in merito al reperimento della documentazione in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che non sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento della fornitura in argomento.

Pertanto, conseguentemente, non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza.

Il manuale informativo dei rischi per la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro dell'ATS è disponibile sul relativo sito internet.

Art. n. 22 – Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

L'ATS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della ditta, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dalla ditta originaria in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare, anche per i danni con privilegio, a titolo di pegno e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 23 – Clausole di legalità/integrità

L'ATS ha adottato un proprio codice di comportamento (delibera n. 52/2016) accessibile sul sito internet aziendale (www.ats-bg.it), che costituisce un complesso di regole di valore etico cui deve attenersi l'ATS stessa, i propri dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con la medesima nello svolgimento delle loro attività.

La ditta deve prendere conoscenza del suddetto Codice adottato dall'ATS e adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

La ditta si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ATS (delibera n. 102/2020).

La ditta ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'ATS si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

In sede di presentazione della documentazione di offerta (modulo dichiarazione aggiuntiva al DGUE) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. n. 24 – Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

Per assolvere alle proprie obbligazioni contrattuali l'aggiudicatario potrà venire a conoscenza, nei limiti di quanto strettamente necessario, di dati personali, anche appartenenti a categorie articolari di dati di cui all'art. 6 del citato Regolamento UE 2016/679, del cui trattamento è titolare l'ATS.

Pertanto, l'ATS, nella sua veste di titolare del trattamento, nominerà, quale responsabile del trattamento dei dati personali, l'aggiudicatario del servizio.

Il Responsabile del trattamento dovrà ottemperare agli obblighi previsti a suo carico dal Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti e dovrà seguire le ulteriori istruzioni che il Titolare, anche alla luce dell'art. 24 comma 1 del citato regolamento comunitario, riterrà doveroso definire ed impartire in ragione delle specificità del servizio offerto.

In particolare:

- il Responsabile sarà tenuto a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza e rispettino gli obblighi di protezione dei dati personali trattati per conto dell'ATS.
- i dati personali trattati per conto dell'ATS dovranno essere utilizzati dal Responsabile esclusivamente per dare esecuzione al contratto; è espressamente esclusa qualunque operazione di trattamento non strettamente giustificata dalla necessità di dare puntuale esecuzione al contratto.
- il Responsabile deve adottare ogni idonea misura tecnica e organizzativa adeguata per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- il Responsabile deve informare immediatamente il titolare di tutti gli episodi di violazione dei dati o di incidenti informatici (*data breach*) che possano avere un impatto significativo sui dati personali trattati per conto dell'ATS;
- il Responsabile deve designare, ove ne ricorrano i presupposti, gli amministratori di sistema ed osservare tutte le prescrizioni previste in materia dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; il Responsabile deve comunicare ad ATS, su semplice richiesta, l'elenco aggiornato dei propri amministratori di sistema;
- il Responsabile, ai sensi degli artt. 29 del reg. UE 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, deve individuare specificatamente i propri incaricati, preposti alle operazioni di trattamento. Contestualmente alla designazione espressa degli incaricati, il responsabile deve fornire agli stessi istruzioni scritte e dettagliate circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge, prevedendo il vincolo del segreto sui dati personali di cui vengano a conoscenza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro;
- il Responsabile deve tener a disposizione tutta la documentazione e le informazioni comprovanti il rispetto degli adempimenti formali in materia di trattamento dati personali richiesti dalla normativa e dal presente articolo;
- il Responsabile deve assistere il titolare nel dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti che la normativa vigente attribuisce all'interessato;
- il Responsabile si impegna a non trasferire i dati personali in Stati che non siano membri dell'Unione Europea senza espressa autorizzazione scritta dell'ATS, la quale potrà essere rilasciata solo quando sussistano garanzie di un livello di protezione dei dati adeguato;
- all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di trattamento da parte del responsabile, quest'ultimo restituisce senza ritardo al titolare i dati personali oggetto delle operazioni di trattamento, su qualunque supporto detenuti (analogico o digitale, in originale o in copia), cancella le copie esistenti e rilascia contestualmente un'attestazione scritta da cui risulta che presso la propria struttura non esiste alcuna ulteriore copia dei dati;
- il responsabile, su richiesta del titolare, deve coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria, anche mettendo tempestivamente a disposizione la documentazione di propria competenza comprovante l'adempimento degli obblighi previsti per il corretto trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.

Nel caso di autorizzazione scritta generale, l'eventuale aggiunta o sostituzione di altri responsabili del trattamento dovranno essere formalmente e preventivamente comunicate al Titolare che potrà opporsi a tali modifiche (art. 28 comma 2 Reg. UE 2016/679).

Al "sub-responsabile", ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato art. 28, sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto/atto di designazione prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento comunitario.

Art. n. 25 – Controversie - Foro competente

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, individuando, a tal fine, il foro del capoluogo dove ha sede l' ATS, escludendo la competenza di altri fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la ditta non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 26 – Norme finali di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del codice civile, agli usi ed alle consuetudini.

Il presente capitolato d'appalto si compone di 26 articoli redatti su complessive 19 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data_____

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 25 del presente capitolato.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data_____
